



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Guglielmo SCIARELLI	- Presidente -	R.G.N. 20679/02
Dott. Michele DE LUCA	- Consigliere -	21241/02
Dott. Vincenzo DI NUBILA	- Consigliere -	Cron 21652
Dott. Paolo STILE	- Consigliere -	Rep.
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO	- Rel. Consigliere -	Ud.13/07/06

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R. [REDACTED] [REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA VIA
OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI
PANICI, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati PIERGIOVANNI ALLEVA, GIOVANNI CAMILLO
SIMONETTI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

CASSA RISPARMIO IN BOLOGNA SPA;

- intimato -

e sul 2° ricorso n° 21241/02 proposto da:

2006 CASSA RISPARMIO IN BOLOGNA SPA, in persona del legale
3054 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato



in ROMA VIA FRANCO MICHELINI TOCCI 50, presso lo
studio dell'avvocato CARLO VISCONTI, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI
MONTUSCHI, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

R. I. F.

- intimato -

avverso la sentenza n. 268/01 della Corte d'Appello di
BOLOGNA, depositata il 25/09/01 - R.G.N. 1120/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/07/06 dal Consigliere Dott. Giancarlo
D'AGOSTINO;

udito l'Avvocato ALLEVA;

udito l'Avvocato VISCONTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per
l'accoglimento del secondo motivo del ricorso
principale rigetto del primo assorbito il ricorso
incidentale.

20679/02

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Bologna depositato il 21.4.1994 R. [REDACTED] F. [REDACTED] esponeva: che era stato assunto il 20.9.1965 dalla Cassa di Risparmio di Bologna - Sezione credito agrario - e adibito all'ufficio tecnico con qualifica di impiegato di prima categoria; che il lavoro era proseguito con due altre società controllate dalla Cassa, la Ircaer e la Bimer, e poi di nuovo con la Cassa; che le mansioni erano consistite nell'effettuazione di perizie su aziende agricole al fine della concessione di mutui ipotecari; che nel 1977 aveva ottenuto la promozione a vice capo ufficio; che a seguito dell'entrata in vigore della legge 13.5.1985 n. 190 per le mansioni svolte gli spettava il riconoscimento della qualifica di quadro; che nel 1987 l'ufficio tecnico era stato sciolto ed i periti che lo componevano erano stati ripartiti in altri due uffici; che a partire dal 1990, al rientro da una lunga malattia, aveva iniziato a subire una progressiva dequalificazione con esclusione dalle perizie esterne ed assegnazione a compiti sempre più marginali.

Dg, 21.

Tutto ciò premesso il R. [REDACTED] conveniva in giudizio la Bimer s.p.a. (ora Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a.) chiedendo l'accertamento del diritto all'inquadramento nella categoria "quadri" dal 1.1.1986 con condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive; chiedeva altresì, previo accertamento dell'avvenuta dequalificazione, la condanna della convenuta a titolo di risarcimento danni al pagamento di una somma pari alla retribuzione dovuta ad un quadro dal settembre 1990 alla data del deposito del ricorso.

La banca si costituiva e si opponeva alla domanda.

Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 5 luglio 1999, respingeva le domande.

L'Appello proposto dal lavoratore veniva respinto dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza del 28 maggio 2001.

In motivazione la Corte, quanto alla rivendicata qualifica di quadro, osservava che la qualifica rivendicata non spettava al lavoratore a norma dell'art. 2 della legge 13.5.1985 n. 190, in quanto le perizie su aziende agricole svolte dal R██████ non rientravano tra "i compiti particolarmente importanti ai fini dell'attuazione e sviluppo degli obiettivi aziendali", né erano caratterizzate da autonoma responsabilità gestionale con capacità di impegnare direttamente l'azienda, requisiti cui la legge e la giurisprudenza ricollegavano il riconoscimento della qualifica rivendicata. Osservava altresì che la qualifica di quadro non sarebbe spettata al R██████ neppure in base all'accordo sindacale aziendale 21.2.1990, concluso in applicazione del Contratto collettivo aziendale 1.12.1988, che riconosceva tale qualifica ai soli periti agrari "incaricati di stimare il valore o lo stato di avanzamento lavori di complessi immobiliari con impiantistica industriale e/o aziende agricole e zootecniche di rilevanti dimensioni", mentre nella specie non risultava provato che l'appellante avesse svolto tale tipo di perizie.

29
101

Quanto alla lamentata dequalificazione, la Corte rilevava che dalle circostanze emerse nel corso dell'istruttoria non poteva contestarsi che a partire dal 1987 il R██████ non fu più incaricato di effettuare perizie di aziende agrarie e fu adibito a mansioni di secondaria importanza e di modesta entità; tuttavia la Corte osservava che l'appellante non aveva provato di aver subito un danno da tale demansionamento, per cui nulla poteva essergli liquidato a tale titolo, neppure in via equitativa.

Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore – in pensione dal 31.10.2000 - ha proposto ricorso con due motivi. La Cassa di Risparmio di Bologna, che resiste con controricorso, ha proposto a sua volta ricorso incidentale con un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi, trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell'art. 2 della legge 13 maggio 1985 n. 190 e vizi di motivazione, il R. [REDACTED] addebita alla Corte di Appello di aver confuso la figura del "quadro" con quella del "funzionario", richiedendo per il primo un potere di rappresentanza che spetta invece solo al secondo; vero è che al quadro sono riferibili solo "funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa" e che tali erano certamente quelle di valutazione di aziende agricole ai fini della concessione del mutuo ipotecario normalmente svolte dal ricorrente, a nulla rilevando in senso contrario che il settore dei mutui agrari a partire dal 1980 avesse perso sempre più importanza rispetto al settore dei mutui industriali.

*20
art.*

Rileva ancora il ricorrente che la Corte, per l'inquadramento del lavoratore, avrebbe dovuto valutare la situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 1985 e non tener conto dell'accordo aziendale 21.2.1990, intervenuto dopo cinque anni.

Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2103, 1218, 2043 e 2087 c.c., nonché vizi di motivazione, il R. [REDACTED] addebita al giudice di appello di essere incorso in evidente contraddizione laddove, mentre ha ritenuto provato l'avvenuto demansionamento del ricorrente, ha poi ritenuto

non provato il danno conseguente, non considerando che il danno conseguente alla lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro è suscettibile di per sè di risarcimento e di valutazione anche equitativa, anche in caso di mancata dimostrazione di un effettivo pregiudizio patrimoniale.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, la Cassa di Risparmio, denunciando omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la dequalificazione del R. [REDACTED] e sostiene che tale determinazione della Corte è frutto di una erronea valutazione del materiale probatorio.

Il primo motivo del ricorso principale è fondato per i seguenti motivi.

L'art. 2 della legge 13 maggio 1985 n. 190 così dispone: "1. La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa. 2. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'impresa. 3. Salvo diversa espressa disposizione, ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati". Nel precedente art. 1 la nuova categoria è stata inserita tra i dirigenti e gli impiegati. Il successivo art. 3 della legge dispone che le imprese, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, provvederanno a definire attraverso la contrattazione collettiva l'attribuzione della qualifica di quadro.

Oh...

La Corte di Appello ha richiamato e condiviso la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "Il diritto a riconoscimento della qualifica di quadro, istituita dalla legge 13 maggio 1985 n. 190, è configurabile anche se, entro l'anno dall'entrata in vigore della legge, la contrattazione non abbia provveduto, a norma degli artt. 2 e 3, a stabilire i requisiti di appartenenza alla categoria; in tal caso tali requisiti vanno desunti dalle specifiche indicazioni poste dalla legge" (Cass. n. 2246 del 1995).

La Corte ha quindi valutato se al R. [REDACTED] spettasse la qualifica di quadro dal 1 gennaio 1986 in base alle indicazioni contenute nella legge, visto che la contrattazione aziendale è intervenuta soltanto nel 1990. Solo come argomento rafforzativo del proprio convincimento la Corte ha poi preso in esame la posizione del R. [REDACTED] alla stregua della successiva contrattazione aziendale.

09/05

La Corte territoriale, però, nel desumere i requisiti di appartenenza alla categoria quadri dalle indicazioni ricavabili dalla legge, non ha correttamente interpretato la norma. Secondo il giudice di appello "gli elementi caratterizzanti le categorie del quadri ai sensi della legge n. 190 del 1985 sono rappresentati..... dallo svolgimento continuativo, da parte del lavoratore, di compiti particolarmente importanti ai fini dell'attuazione e sviluppo degli obiettivi aziendali, dall'autonoma responsabilità gestionale dell'insieme delle funzioni demandate, dalla gestione diretta dei rapporti con i terzi e dalla connessa suscettibilità di impegnare se stessi e l'azienda".

E' di tutta evidenza che nella definizione accolta dalla Corte territoriale, al requisito dello "svolgimento di compiti particolarmente importanti ai fini dell'attuazione e sviluppo degli obiettivi dell'impresa", unico riferimento contenuto nella norma, sono stati aggiunti i requisiti dell'autonomia della

gestione delle funzioni, della gestione diretta dei rapporti con i terzi e della capacità di impegnare direttamente l'azienda, completamente estranei al contenuto della legge, che dichiara applicabili alla nuova categoria le norme sugli impiegati (art. 2 comma 3), mentre soprattutto le ultime due funzioni indicati dalla Corte sono piuttosto tipiche della figura del dirigente.

L'ingiustificato ampliamento degli elementi legislativi caratterizzanti la categoria dei quadri non è rimasto senza conseguenze, poiché la Corte ne ha dedotto che l'attività svolta dal R. [redacted] in quanto meramente strumentale e preparatoria rispetto all'attività contrattuale di concessione del mutuo riservata ai funzionari dell'Istituto, era inidonea ad impegnare il dipendente e la banca nei confronti dei terzi e quindi non poteva ritenersi di rilevante importanza ai fini dell'attuazione e dello sviluppo degli obiettivi dell'impresa. In altri termini la Corte ha desunto la non rilevanza dell'attività espletata dal R. [redacted] dal fatto che il lavoratore non poteva impegnare la Banca nei confronti dei terzi, elemento questo che, come si è detto, è estraneo al dettato normativo.

29/01

In accoglimento del motivo di ricorso in esame la sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice, designato in dispositivo, che valuterà se le mansioni svolte dal R. [redacted] nel 1986, in assenza di contrattazione collettiva, possano, o meno, ritenersi di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, tenuto conto che, per espresso dettato normativo, la categoria dei quadri non appartiene alla categoria dei dirigenti e che ai quadri, salvo diversa disposizione, si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati (art. 2 comma 1 e comma 3 legge n. 190/1985).

L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale esime la Corte dall'esame del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato, che vanno dichiarati assorbiti.

Il giudice di rinvio provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Firenze.

Così deciso in Roma il 13 luglio 2006

Il cons.estensore

Giampaolo D'Agostino

Il Presidente

Luigi Di Biase

Luigi Di Biase
 IL CANCELLIERE
 Depositato in Cancelleria
 oggi, 19 OTT. 2006



IL CANCELLIERE
Luigi Di Biase

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
 REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
 O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533